

La Comuneria Latina di Reggio Calabria

Non è possibile precisare l'epoca in cui fu fondata la Comuneria Latina di Reggio perché nell'archivio storico diocesano di Reggio Calabria non si rinvennero a tutt'oggi documenti che ne diano notizia in tal senso. Durante lo scavo archivistico è stato rinvenuto un *“Indice di tutte le carte esistenti nello Archivio della Reverendissima Comunia Latina di Reggio formato dall'Archivario a 18 ottobre 1853”*, strumento prezioso per ricostruire l'ordine originario predisposto per la sistemazione delle carte secondo le finalità dell'ente produttore¹. Tale istituzione, a differenza del Capitolo metropolitano², non ha statuti particolari, solo si conosce che fu sempre *ricettizia civica, innumerata*³, e per questo tutti i sacerdoti della città e sobborghi avevano il diritto di farne parte⁴. Notizie dettagliate si possono desumere dalle visite pastorali di monsignor Francesco Converti in particolare quella del 1873⁵. Da tali pagine appuriamo che la Comuneria esisteva già nel XVI secolo in quanto nel 1520 monsignor Agostino Gonzaga, arcivescovo di Reggio, ne *“approvava gli Statuti, e ne ordinava sotto pena la esecuzione e la osservanza”*⁶. Di questi statuti ne rimane traccia nel fondo del Capitolo. Si accenna ancora ad essi sia nei decreti di monsignor Gaspare del Fosso e nelle molteplici visite pastorali di monsignor arcivescovo Annibale D'Afflitto dal 1592 al 1630⁷.

¹*“Il Sacerdote Francesco Guarnaccia nel 1853 eletto con sessione Capitolare Archivario della Reverendissima Comunia Latina di Reggio ha ridotto in tante caselle, nelle quali ripartite si ritrovano in ordine alfabetico tutte le carte riguardanti gli interessi della detta Reverendissima Comuneria, facendo uso del presente Indice”*. Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria – Bova (d'ora in poi ASDRCB), *Comuneria Latina*, *“Indice di tutte le carte esistenti nello Archivio della Reverendissima Comunia Latina di Reggio formato dall'Archivario a 18 ottobre 1853”*

² Il fondo è oggetto di un accurato studio e riordinamento archivistico.

³Comunerie o chiese recettizie erano chiamate quelle chiese che coi loro beni temporali alimentavano dei gruppi di ecclesiastici che avevano per reciprocità la celebrazione della messa a turno dell'ufficiatura corale nella chiesa nutrice. Il numero dei componenti una Comuneria variava a seconda del patrimonio di cui disponeva ciascun luogo. La Comuneria dava a tutti gli ecclesiastici vitto e la quota di partecipanti poteva valere a titolo di sacro patrimonio.

⁴ Erano esclusi i sacerdoti stranieri e quindi non naturali. ASDRCB, *Comuneria Latina*, busta 19, fasc. 9.

⁵ ASDRCB, *Vescovi*, busta 44, fasc. c., f. 97.

⁶ *Idem*

⁷ *Ibidem*, buste 1-17.

La Comuneria era composta dal Capitolo Metropolitano e dal Clero cittadino; mentre le rendite di quest'ultimo erano donate dai sovrani di Napoli che ne conservavano il diritto di patronato, quelle della Comuneria si vennero formando a poco a poco e aumentando con i tanti legati lasciati per suffraggi. Il Capitolo venne considerato sempre parte integrante della Comuneria non così avvenne per il Clero dei sacerdoti poiché il numero di questi subì diverse modificazioni nel corso dei secoli. Infatti l'arcivescovo D'Afflitto con suo decreto del dicembre 1595 nel Sinodo diocesano stabilì:

1. che il numero dei sacerdoti partecipanti non fosse più di trenta;
2. che fossero cittadini di Reggio;
3. che in nessun tempo si ammettessero soprannumerari;
4. che, se in caso di morte fosse rimasto vacante un posto, questi dovesse essere ascritto secondo il testimoniale della vita dell'Arcivescovo;
5. che il nuovo ascritto, decorato dell'ordine presbiterale, dovesse prestare alla Cattedrale un servizio di sei mesi senza pretendere alcuna retribuzione;
6. che il numero dei trenta partecipanti non potesse diminuire, né aumentare senza speciale assenso dell'Arcivescovo⁸.

Tale schema predisposto da monsignor Annibale D'Afflitto, non durò a lungo poiché già il 20 aprile 1644 l'arcivescovo Gaspare De Creales decretava che il numero dei partecipanti della Comuneria Latina fosse determinato ma le informazioni in nostro possesso non ci consentono di affermare con esattezza fino a quando tale ordine fu rispettato. Monsignor Matteo Testa Piccolomini nel 1764 sancì che il numero dei partecipanti non fosse superiore a trentasei. Anche tale prescrizione durò evidentemente poco tempo visto che nel 1790 il numero dei partecipanti superava di gran lunga tale numero.

Al Capitolo e al Clero spettava l'onere della messa quotidiana conventuale da immemorabile consuetudine come si evince d'altronde dalla visita di monsignor D'Afflitto nell'anno 1599:

...Servitium supradictae Ecclesiae Metropolitanae quo ad Missarum decantationem, ex antiqua et immemorabili consuetudine est distributum et divisum inter omnes Dignitates, Canonico set Presbyteros qui
⁸ *Ibidem*, busta 4, f. 659

*participant distributiones, ac et ceteros beneficiatos, et singuli per hebdomadam tenentur Missam
Conventualem celebrare seu decantare facere...*⁹

In genere i canonici celebravano la messa conventuale in tutte le feste e domeniche dell'anno mentre i presbiteri della Comuneria in tutti i giorni feriali; sarà più tardi l'arcivescovo Alessandro Tommasini, nel Sinodo celebrato il 28 agosto 1823, a regolare l'onere della Messa Conventuale e delle celebrazioni canonicali, assegnando alcuni giorni alle Dignità e altri ai Canonici¹⁰.

Altra particolare consuetudine della Comuneria Latina di Reggio riguarda l'*officio divino*; infatti Capitolo e Clero della Cattedrale servivano divisi in tre vicende. E' sempre monsignor D'Afflitto ad illuminarci a tal proposito nella visita del 1606:

*...tertia pars totius Capituli et Cleri inservire solet bis hebdomada, exceptis festis diebus in quibus conveniunt omnes ... Omnes Dignitates, canonici et Presbyteri, iuxta antiquum volitum et immemorabilem consuetudinem alternis vicibus inserviunt ipsi metropolitanae in tres classes divisi, diebus ferialibus tantum, nam in festivis qui ex praescripto vervantur, et in nonnullis ex devotionibus...convenient omnes*¹¹

Ad ogni modo sia nelle Visite pastorali che nei Sinodi gli Arcivescovi furono alquanto solleciti a stabilire delle leggi per l'ordinata officatura corale distribuendo la giurisdizione alle dignità del Capitolo: al decano, prima dignità, spettava il compito di convocare le sessioni capitolari, la correzione nel coro, dare il segnale all'edommadario di cominciare l'ufficio, concedere la licenza di uscire dal Coro per giustificati motivi. Al Canonico Cantore, seconda dignità, spettava sostenere l'ufficio di Prefetto del Coro per ciò che concerne la regolare celebrazione dei divini uffici, far suonare il campanello del coro per convocare i comunieri o i sacerdoti alla recita dell'ufficio, comporre la tabella delle funzioni da farsi nel coro - ossia assegnare le assistenze alle messe cantate -, dirigere il turno della celebrazione, sostituire altri nella mancanza di colui cui spettava celebrare per turno, redigere la lista delle assistenze in ciascuna celebrazione pontificale, distribuire i preti a ciascuna vicenda, designare i canonici che dovevano cantare le lezioni nei *Matutini*,

⁹ *Ibidem*, busta 6, f. 1018

¹⁰ *Ibidem*, busta 35, f. 31.

¹¹ *Ibidem*, busta 9, ff. 70, 163.

dirigere e ordinare al Primicerio il suono del canto, eleggere i maestri di cerimonie del Capitolo, designare i Mazzieri i quali avevano l'incarico di dirigere le processioni pubbliche e portare perciò la ferula, eleggere fra i sacerdoti della Cattedrale i Cantanti in numero di dodici, concedere ai nuovi sacerdoti le lettere testimoniali sulla perizia delle sacre cerimonie. Al tesoriere, quarta dignità, apparteneva la custodia e vigilanza delle sacre suppellettili e la giurisdizione sopra i chierici sacrestani¹².

Altre importanti figure della Comuneria Latina erano rappresentate dal Comuniero o Procuratore che veniva eletto ogni tre anni e il cui incarico consisteva nell'esigere le pensioni vitalizie e l'assegno dei sei cappellani per distribuirlo ai partecipanti ogni tre mesi. Il Puntatore era colui che segnava l'assistenza al Coro per punti. Ciascuna vicenda nell'agosto di ogni anno eleggeva un puntatore che veniva retribuito ricorrendo alla *Massa dei beni*; egli era esente dall'obbligo dell'assistenza alla celebrazione della Messa cantata. Ciascuno prestava giuramento di eseguire con fedeltà il proprio ufficio dinanzi il Vicario Generale della Diocesi. I Razionali avevano l'incarico di rivedere i conti annui presentati dal Procuratore e di rivedere la somma dei punti e quindi la quota delle somme spettanti a ciascun partecipante sul libretto dei punti presentato da ciascun puntatore. Non mancavano l'archivario e il segretario, il primo custodiva l'archivio con tutti i documenti; il secondo, un canonico, aveva il dovere di redigere tutte le deliberazioni e conclusioni capitolari in apposito libro, tenere la corrispondenza ecc.¹³

La Comuneria si riuniva in sessioni capitolari per discutere e risolvere gli affari che la riguardavano. In genere ciò avveniva presso la sacrestia della Cattedrale. La sessione veniva presieduta dal Decano, in mancanza di questi da una Dignità o dal Canonico più anziano. Il segretario leggeva i punti all'ordine del giorno e si procedeva alla discussione cui seguivano i voti pubblici o segreti.

¹² *Ibidem*, busta 44, ff. 104 – 105. Per un maggiore approfondimento dei *Pontificali* e delle *insegne canonicali* si rinvia al fondo dell'Archivio Capitolare.

¹³ *Ibidem*, busta 44, f. 127.

I canonici, trascorsi quarant'anni di lodevole servizio, acquisivano il diritto di richiedere alla Santa Sede la giubilazione¹⁴, in tal caso essi non erano obbligati alla messa conventuale né al turno a all'assistenza al Coro, pur godendo della puntatura per le distribuzioni quotidiane.

Prima della soppressione nel 1867 la Comuneria aveva l'obbligo di 75 messe cantate, e più di messe private 4500 per lasciti e legati. Perdute le rendite, nel 1872 fu presentata istanza alla santa Sede per la riduzione di questi legati e con decreto del 13 ottobre 1873 l'arcivescovo Francesco Converti ridusse le messe private al numero di 3000, per ciò che concerne le messe cantate si continuò con l'obbligo di 75.

La Comuneria godeva di diverse rendite accumulate grazie a lasciti e legati nel cosiddetto Monte dei Morti e Monte dei Sacerdoti ai quali erano ascritti moltissimi fedeli che pagavano una contribuzione mensile. Per tali ascritti si celebravano cento messe post mortem. Il carteggio in merito ai legati è abbastanza cospicuo. A titolo di esempio riportiamo il real decreto di Ferdinando II di Borbone del 1833:

Ferdinando II ...

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;
abbiamo risoluto decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Accordiamo il Nostro Beneplacito alla Comuneria Latina di Reggio per l'accettazione del legato disposto in favor suo da D. Francescantonio Cordova di San Lorenzo col suo testamento per atto pubblico rogato dal notaio Foti di Bova il 12 dicembre 1830; colle condizioni e coi patti nel medesimo apposti, e salvo i dritti che ai terzi competer potessero contro il legato anzidetto.

Art. 2

Il Nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

....¹⁵

o la proposta di don Carmelo Rizzica

...di voler fondare un legato annuo della celebrazione di messe basse nel numero di venticinque da celebrarsi dai componenti la Comuneria, offrendo allo oggetto il capitale di docati cento moneta effettiva, onde col fruttato di un tal capitale vi fosse la corrispondente elemosina...¹⁶

¹⁴ pensione

¹⁵ ASDRCB, *Comuneria Latina*, busta 17, fasc. 4.

¹⁶ *Ibidem*, busta 17, fasc. 9.

Una proposta simile rappresentava un'occasione troppo ghiotta da non lasciar sfuggire infatti:

...un tal progetto ed offerta fu a voti segreti, ed all'unanimità accettato dal Reverendissimo Capitolo, e Reverendo Clero, previa l'autorizzazione del superiore ecclesiastico in parola...¹⁷

Si venne pertanto accumulando una mole di proprietà notevole che si distribuiva tra i canonici e i preti - in proporzione diversa in base al grado di dignità degli uni e degli altri - purché tutti recitassero un certo numero di messe in suffraggio dei benefattori; inoltre la Comuneria gestiva, per volontà del fondatore Giovan Vincenzo Foti, il Monte omonimo il cui fine era *“favorire le doti di Lire 212,50 alle zitelle più povere e pericolanti, di vita però modesta e di buona fama della città di Reggio e suoi subborghi, ed anche dei casali...”*¹⁸

Sembrerebbe pertanto, in base alla documentazione consultata sino ad oggi, che in realtà la Comuneria non abbia mai posseduto una dotazione vera e propria da distribuirsi tra i partecipanti di essa - carattere essenziale delle chiese ricettizie - essa cioè non costava di tante prebende o benefici nei quali erano intitolati i sacerdoti di Reggio e zone limitrofe. Era invece una massa di rendite donate dai fedeli in cambio di suffraggi post mortem da parte dei canonici e sacerdoti che per tali benefattori recitavano l'ufficio e celebravano la messa percependo la conveniente mercede.

Da sempre pertanto queste rendite si distribuivano come piccola dotazione tra i canonici e preti come dimostrato dai libri dei conti; la massa cioè, depurata da pesi si distribuiva in puntatura *ratione servitii* ai più assidui al Coro.

La Comuneria vantava terre in diverse zone della diocesi reggina, terreni che a volte dava in affitto o in usufrutto. Non mancano certo controversie con affittuari o proprietari limitrofi per le ragioni più disparate. Il fondo presenta diversi carteggi di controversie come ad esempio la causa tra la Comuneria e il marchese Domenico Ramirez per le terre concessegli in affitto per quattro anni nel comune di Melito e di cui il marchese non aveva onorato il pagamento dell'affitto. Pertanto la Comuneria chiedeva.

¹⁷ *Idem*

¹⁸ ASDRCB, *Vescovi*, busta 44, f. 137.

...dalla giustizia del Signor Regio Giudice compiacersi condannare.. esso marchere Ramirez alquanto ed immediato pagamento della suddetta somma di ducati novantasei, agl'interessi legali dal di della dimanda, ed alle spese del giudizio...¹⁹

Da quanto scritto si potrebbe sostenere anche la tesi che la Comuneria latina non fosse quindi recettizia poiché ad essa non fu applicata la bolla *Impensa* di papa Pio VII del 13 agosto 1819. Tale bolla, allo scopo di provvedere ai ministri utili e dediti al divino servizio restringeva e stipendiava i sacerdoti che dovevano partecipare alle Comunerie. Superato un esame *coram ordinario et examinadoribus synodalibus*, lasciando la scelta dei più degni all'Ordinario che conferiva pure a questi il canonico possesso della prebenda.

Questo piano non fu possibile applicarlo alla Comuneria di Reggio le cui rendite continuarono a formare una massa comune distribuita, come già detto, tra canonici e preti *ratione servitii*.

Non fu applicata alla Comuneria nemmeno la bolla del 1822 di monsignor Rosini, vescovo di Pozzuoli, che per facilitare le sacre ordinazioni ottenne dal sovrano di Napoli, Ferdinando I di Borbone, che le prebende percepite dai partecipanti alle comunerie potessero servire come titolo di sacra ordinazione ai chierici promuovendo agli ordini sacri.

Mai infatti la quota di partecipazione alla Comuneria di Reggio servì come titolo di Sacro Patrimonio né potevano divenire comunieri semplici chierici che avrebbero potuto costituirsi con quelle rendite il Sacro Patrimonio. Solo chi era già sacerdote poteva aspirare a esserne ammesso e due erano i sacerdoti cui era consentito cantare l'ufficio e celebrare la messa *pro Benefactoribus*. D'altronde il solo essere sacerdoti nati nel comune di Reggio garantiva di partecipare alla Comuneria senza la necessità di sostenere esami, senza ricevere l'investitura della prebenda. A conferma di ciò la porzione cui aveva diritto ciascun partecipante non era stabile e certa, e spesso era ridotta a poco se il comuniero frequentava saltuariamente il Coro, addirittura era nulla se il partecipante non frequentava proprio il coro salvo per ragioni approvate dalla disciplina corale.

¹⁹ ASDRCB, *Comuneria Latina*, busta 6, fasc. 48.

Tutto ciò è contrario allo spirito della bolla *Impensa* e alle *Illustrazioni* date dalla Commissione dei Vescovi approvate dal Re per la formazione dei titoli della Santa ordinazione nelle chiese recettizie. Queste richiedevano che il Clero recettizio fosse numerato e che le porzioni di rendita fossero certe e sufficienti; cosa che non si verificava nella Comuneria di Reggio dove le porzioni erano variabili ed incerte.

La Comuneria non aveva un parroco scelto dal clero come previsto dalla bolla *Impensa*; esisteva tuttavia un parroco nella Cattedrale che aveva rendite proprie, del patrimonio parrocchiale, e non aveva alcun diritto di essere aiutato dal clero della cattedrale come previsto dalla bolla suddetta.

Ciò è stato osservato, come è stato anticipato, sino al 1867 epoca in cui la Comuneria Latina fu soppressa e spogliata di tutti i suoi beni con la legge eversiva emanata dal nuovo governo del Regno d'Italia e i sacerdoti furono pensionati con un vitalizio trimestrale di lire 142.31 annue; solo sei cappellani rimasero come mansionari del Capitolo Metropolitano. Monsignor Mariano Ricciardi con decreto dei partecipanti 31 marzo 1868 ordinava che tutte le pensioni vitalizie e l'assegno perpetuo annuo di lire 2.085 costituissero una massa comune da distribuirsi tra i partecipanti per puntata. Condizione fondamentale era che venissero soddisfatti i legati di messe per gli anniversari e che il resto fosse distribuito secondo la puntata.²⁰

²⁰ *Ibidem*, busta 19, fasc. 9.